Allegato II

|  |  |
| --- | --- |
| Opis: GRBDOPIS | OBČINA IZOLA – COMUNE DI ISOLA  **OBČINSKI SVET – CONSIGLIO COMUNALE**  Sončno nabrežje 8 – Riva del Sole 8  6310 Izola – Isola  Tel: 05 66 00 100, Fax: 05 66 00 110  E-mail: [posta.oizola@izola.si](mailto:posta.oizola@izola.si)  Web: <http://www.izola.si/> |

Prot. n.: 600-29/2016 Proposta

Riferimento: 316-5/96

Data:

In virtù degli articoli 3 e 8 della Legge sugli enti (Gazzetta Ufficiale della RS nn. 12/91, 8/96, 36/00 – Sigla: ZPDZC e 127/06 – Sigla: ZJZP), degli articoli 40 e 41 della legge sull'organizzazione e sul finanziamento dell'educazione e dell'istruzione (Gazzetta Ufficiale della RS nn. 16/07- testo unico ufficiale, 36/08, 58/09, 64/09-rett., 65/09-rett., 20/11, 40/12-Sigla: ZUJF, 57/12- Sigla: ZPCP-2D, 47/15, 46/16 e 49/16- rett.), degli articoli 29 e 61 della Legge sulle autonomie locali (Gazzetta Ufficiale della RS nn. 94/07- testo unico ufficiale, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – Sigla: ZUJF, 14/15 – Sigla: ZUUJFO e 76/16- Sentenza della CC) e dell'articolo 30 dello Statuto del Comune di Isola (Bollettino Ufficiale del Comune di Isola nn. 15/99, 17/12 e 6/14), il Consiglio del Comune di Isola, riunitosi il \_\_\_ alla sua \_\_\_ seduta ordinaria, accoglie il seguente atto di

**D E L I B E R A**

1

Si convalida il testo unico ufficiale del Decreto sull'istituzione dell'ente pubblico di educazione e istruzione Scuola elementare Livade Isola.

2

Il presente atto di Delibera ha efficacia immediata.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | mag. Igor Kolenc  Il Sindaco |  | |
|  | |  | | |

Allegato III

*Proposta del testo unico ufficiale*

In virtù dell'articolo 30 dello Statuto del Comune di Isola (Bollettino Ufficiale del Comune di Isola nn. 15/99, 17/12 e 6/14) e dell'articolo 119/ b del Regolamento di procedura del Consiglio del Comune di Isola (Bollettino Ufficiale del Comune di Isola nn. 2/00, 3/01 e 5/05), il Consiglio del Comune di Isola, riunitosi il \_\_\_ alla sua \_\_\_ seduta ordinaria, convalida il testo unico ufficiale del Decreto sull'istituzione dell'ente pubblico di educazione e istruzione Scuola elementare Livade Isola, il quale comprende i seguenti atti:

* Decreto sull’istituzione dell’ente pubblico di educazione ed istruzione Scuola elementare Livade – Isola (Bollettino Ufficiale del Comune di Isola n. 03/97; vigente a decorrere dal 28. 02. 1997),
* Decreto sulle integrazioni al Decreto sull’istituzione dell’ente pubblico di educazione ed istruzione Scuola elementare Livade – Isola (Bollettino Ufficiale del Comune di Isola n. 13/97; vigente a decorrere dal 18. 07. 1997),
* Decreto di modifica e integrazione al Decreto di fondazione dell’ente pubblico di educazione e istruzione Scuola elementare Livade – Isola (Bollettino Ufficiale del Comune di Isola n. 12/98; vigente a decorrere dal 12. 06. 1998),
* Decreto di modifica e integrazione del Decreto sull’istituzione dell’ente pubblico di educazione ed istruzione Scuola elementare Livade – Isola (Bollettino Ufficiale del Comune di Isola n. 10/05; vigente a decorrere dal 13. 05. 2005), e
* Decreto di modifica e integrazione del Decreto sull’istituzione dell’ente pubblico di educazione ed istruzione Scuola elementare Livade – Isola (Bollettino Ufficiale del Comune di Isola n. 23/07; vigente a decorrere dal 28. 12. 2007).
* Decreto di modifica e integrazione del Decreto sull'istituzione dell'ente pubblico di educazione e istruzione Scuola elementare Livade Isola (Bollettino Ufficiale del Comune di Isola n. 5/10; vigente a decorrere dal 26.3.2010), e
* Decreto di modifica e integrazione del Decreto sull'istituzione dell'ente pubblico di educazione e istruzione Scuola elementare Livade Isola (Bollettino Ufficiale del Comune di Isola n. 9/17; vigente a decorrere dal 22.7.2017)

**DECRETO**

**sull'istituzione dell'ente pubblico di educazione e istruzione Scuola elementare Livade Isola**

**- testo unico ufficiale -**

I DISPOSIZIONE GENERALE

Articolo 1

(1) Con il presente decreto il Comune di Isola con sede a Isola, Riva del Sole, 8, (nel proseguimento: fondatore) istituisce, nel settore dell’istruzione elementare, l’ente pubblico di educazione ed istruzione Scuola elementare Livade Isola (nel proseguimento: scuola).

(2) I diritti di fondatore vengono esercitati dal consiglio comunale e dal sindaco.

II STATUS

1. Denominazione, sede e status giuridico della scuola

Articolo 2

(1) Denominazione della scuola: Osnovna šola Livade Izola - Scuola elementare Livade Isola

(2) Sede della scuola: Livade n. 7, Izola - Isola.

(3) Denominazione abbrevviata della scuola: OŠ Livade Izola - SE Livade Isola

(4) Previo consenso del fondatore la scuola puo' organizzare un’unita' periferica d’istruzione elementare, qualora vi sussistano i motivi sanciti dalla legge.

Articolo 3

(1) La scuola e' persona giuridica a piena responsabilità e risponde dei propri obblighi con l’intero patrimonio di cui dispone.

Articolo 4

(1) La Scuola elementare Livade Isola è successore legale della scuola iscritta nel registro giudiziario del Tribunale distrettuale di Capodistria in data 11/08-1994, partita n. 1/04782/00, di cui assume tutti i diritti e obblighi.

(2) La scuola viene iscritta nell’elenco degli enti istituiti nel settore educativo-istruttivo, della cui tenuta è incaricato il ministero preposto all’istruzione.

2 Timbro della scuola

Articolo 5

(1) La scuola possiede ed usa il proprio timbro, di forma circolare, uno del diametro di 35 mm e uno del diametro di 20 mm, con raffigurato al centro lo stemma della Repubblica di Slovenia e al margine riportata la denominazione dell’istituto »Osnovna šola Livade - Izola, Scuola elementare Livade - Isola«.

Articolo 6

(1) Il numero dei singoli timbri nonché l’utilizzo, la custodia, la protezione e la distruzione dei medesimi vengono regolati con apposita delibera del direttore.

3 Rappresentanza e apposizione della firma

Articolo 7

(1) In giudizio e avverso terzi la scuola è rappresentata dal suo direttore.

(2) Il direttore della scuola rappresenta la scuola senza limitazioni.

(3) In caso di assenza temporanea del direttore questi viene sostituito dal suo coadiutore o da un altro lavoratore della scuola dietro autorizzazione del direttore. Il coadiutore del direttore ovv. altro lavoratore autorizzato espletano le mansioni definite nell’apposita delega scritta del direttore.

(4) Per determinate questioni il direttore può delegare la rappresentanza della scuola ad altre persone.

Articolo 8

(1) L’apposizione della firma a nome della scuola è di competenza del direttore nonché dei lavoratori autorizzati a rappresentare la scuola, ognuno nell’ambito delle rispettive competenze e mansioni.

4. Area di soddisfacimento delle necessità educativo-istruttive

Articolo 9

(1) La scuola viene istituita per l’esercizio dell’istruzione elementare nel distretto scolastico comprendente:

* l’area dell’abitato di Isola a sud di Strada France Prešeren e i lati est e ovest di Via Kajuh in modo da comprendere le case con i numeri civici 3, 3a, 3b, 5, 5a, 7, 9 e 11 (unita' territoriale PO 18) e precisamente:
* Via del Distaccamento Istriano, Via Mirka Kleva, Via del Fronte di Liberazione, lato ovest di Via Kajuh, lato sud di Strada France Prešeren, Livade, Via Anton Velušček, Via Tone Tomšič, Via dei Partigiani, Via Zvonimir Miloš, Via Emilio Drioli, Via del IX Corpo d’Armata, Via Alojz Valenčič, Via Frane Marušič, Via Mihaela Škapin, Via Ferdo Bidovec, Via Bogomir Magajna, Via Ivan Regent, Vicolo Chiuso, Via Commerciale, Via Verde, Via degli Artigiani , Strada per Pregavor e Strada Meridionale, e
* la parte dell’abitato di Jagodje comprendente le seguenti vie: Strada per Jagodje, Valle, Vicolo del Torrente, Via dell’Illiria, Salita, Via Limitanea, Vicolo Corto, Via Quieta, Via della Gioventu', Sul Poggio, Via Sui Pasteni, Via della Ferrovia, Via degli Olivi, Vicolo Ombroso, Via del Declivio, Via Sotto Saleto, Via Sotto le Vigne, Vicolo Soleggiato, Bellavista, Via dei Fiori, Via Ombrata, Vicolo del Sole, Via delle Brigate Proletarie, Via Salvador Allende, Conca, Via degli Orti, Via della Cooperativa, Riparo e numeri civici da 11 a 17, 23, 23a e 23 b di Jagodje (unita' territoriale PO 61).
* la scuola ha anche un distretto scolastico in comune con la SE Vojka Šmuc Isola, comprendente le seguenti vie: Via del Distaccamento Istriano, Via Kajuh, Via dei Partigiani, Strada Prešeren, Via Velušček, Via del Fronte di Liberazione, Via Mirka Kleva, Via Frane Marušič, Jagodje dal num. civico 11 a 17 e i nn. civici 23, 23/a e 23/b (unita’ territoriale PO 61); i bambini residenti nelle vie incluse nel distretto scolastico comune si iscrivono ad una delle due scuole, sulla base dell’accordo tra le stesse.«

(2) Il distretto scolastico della Scuola elementare »Livade« comprende le seguenti unita' territoriali: da PO 18 a PO 28; PO 38; PO 39; da PO 54 a PO 56; PO 58; PO 59; PO 61.

(3) La rappresentazione cartografica del distretto scolastico ossia l’estratto dalla rappresentazione cartografica del Registro delle unità territoriali è parte integrante dell’atto di fondazione della scuola.

III ATTIVITÀ DELLA SCUOLA

Articolo 10

(1) Attività principale della scuola:

* P/85.2 Istruzione elementare.

(1) Altre attività esercitate dalla scuola:

* C/18.120 Altri servizi di tipografia
* I/55.209 Altri tipi di alloggio di breve durata
* J/58.110 Edizione di libri
* J/58.190 Altri tipi di editoria
* L/68.200 Locazione e funzionamento di immobili di proprietà o affittati
* M/74.900 Attività tecniche e professionali non classificate altrove
* N/77.110 Noleggio e affitto di veicoli motorizzati leggeri
* N/77.210 Noleggio e affitto di attrezzature sportive
* N/77.220 Noleggio di videocassette e dischi
* N/77.330 Noleggio e affitto di attrezzature d'ufficio e computer
* N/82.190 Servizi di fotocopiatura, redazione di documenti ed altri servizi

specifici da ufficio

* P/85.510 Corsi d'istruzione, aggiornamento e abilitazione nel settore dello

sport e della ricreazione

* P/85.520 Corsi d'istruzione, aggiornamento e abilitazione nel settore della

cultura e dell'arte

* P/85.600 Attività ausiliarie di supporto all’attività d''istruzione
* R/91.011 Attività delle biblioteche
* R/93.110 Funzionamento di impianti sportivi.

(3) L'attività della scuola è ritenuta servizio pubblico il cui esercizio è di pubblica utilità.

Articolo 11

(1) La scuola esegue il programma d’istruzione pubblicamente valido, approvato secondo le modalità ed il procedimento previsti per legge.

Articolo 12

(1) L’istituto è una scuola elementare della durata di nove anni ed esercita l’attività educativo-istruttiva dalla prima alla nona classe dell’istruzione elementare obbligatoria.

(2) La scuola rilascia gli attestati sul profitto ottenuto e l’istruzione raggiunta dagli allievi, i quali sono ritenuti documenti pubblici.

(3) La scuola non deve iniziare una nuova attività o modificare le condizioni di esercizio dell’attività senza aver precedentemente ottenuto il consenso del fondatore e fino a che l’organo preposto non ha rilasciato un’apposita delibera comprovante l’adempimento delle condizioni prescritte per l’esercizio dell’attività, riguardo all’idoneità tecnica e alla sicurezza sul lavoro, nonché ad altre condizioni prescritte.

(4) Non sono ritenute nuove le attività esercitate dalla scuola in estensione limitata al fine di integrare e migliorare l’offerta dell’attività educativo-istruttiva oppure al fine di contribuire ad un migliore sfruttamento delle strutture destinate all’esercizio delle attività registrate.

Articolo 13

(1) L’istituto può stipulare contratti o compiere altri atti del negozio giuridico solo nell’ambito dell’attività iscritta nel registro giudiziario.

Articolo 14

(1) Le attività non concernenti l’educazione o l’istruzione degli allievi possono venir esercitate nella scuola previo consenso del fondatore.

IV ORGANI DELLA SCUOLA

Articolo 15

(1) Sono organi della scuola:

1. il consiglio d’istituto,
2. il direttore,
3. gli organi professionali,
4. il consiglio dei genitori.

(2) La scuola può avere anche altri organi, il cui campo d’attività, la composizione e le modalità della loro elezione ovv. nomina vengono definiti nell’apposito regolamento.

1 Consiglio d'istituto

Articolo 16

(1) Organo di gestione della scuola è il consiglio d’istituto, composto dai rappresentanti del fondatore, dai lavoratori impiegati alla scuola e dai genitori.

(2) I membri del consiglio d’istituto si nominano ovv. eleggono per quattro anni. La stessa persona può essere nominata o eletta membro del consiglio d’istituto al massimo due volte. Il mandato del membro del consiglio d'istituto decorre dalla data della seduta costitutiva del consiglio d'istituto.

(3) »Il consiglio d’istituto conta undici membri, di cui:

1. tre rappresentanti del fondatore,
2. cinque rappresentanti dei lavoratori,
3. tre rappresentanti dei genitori.

(4) I rappresentanti del fondatore al consiglio d'istituto vengono nominati dal Consiglio del Comune di Isola.

(5) I rappresentanti dei lavoratori della scuola vengono eletti dai medesimi, mediante elezioni dirette e segrete, secondo le modalità previste da questo decreto.

(6) I rappresentanti dei genitori al consiglio d'istituto vengono eletti dai genitori dei bambini che frequentano la scuola, e precisamente in seno al consiglio dei genitori. Il mandato dei rappresentanti dei genitori al consiglio d'istituto è legato allo status di iscritto alla scuola del loro figlio.

(7) Alla seduta costitutiva i membri del consiglio d'istituto eleggono tra loro il presidente del consiglio d'istituto. I membri del consiglio d'istituto eleggono anche il presidente sostituto, che in caso di assenza del presidente ne fa le veci.

(8) Il consiglio d’istituto adotta decisioni a maggioranza dei voti di tutti i suoi componenti.

Articolo 17

(1) In collaborazione con il consiglio comunale, il consiglio d’istituto:

* accoglie il regolamento della scuola, previa acquisizione del consenso preliminare del consiglio comunale,
* accoglie, previa acquisizione del consenso preliminare del consiglio comunale, la decisione in merito al modo di tenuta dei libri contabili,
* accoglie il programma di lavoro e di sviluppo della scuola, e lo sottopone al consiglio comunale affinché questi lo esamini e ne prenda atto,
* accoglie il piano finanziario, e lo sottopone al consiglio comunale affinché questi lo esamini e ne prenda atto,
* accoglie la relazione annuale, e la sottopone al consiglio comunale affinché questi la esamini e ne prenda atto,

1. decide, con il consenso del consiglio comunale, dell’assunzione di mutui.

(2) Il sindaco esercita i seguenti diritti di fondatore:

* dà il consenso all’introduzione di programmi a standard maggiorato,
* dà il consenso alla locazione degli ambienti dell’ente per attività non connesse con l’educazione e l’istruzione dei bambini,
* dà il consenso al listino dei canoni di locazione degli ambienti di cui all’alinea precedente,
* dà il consenso al listino dei prezzi di vendita di prodotti e servizi (ad es. refezioni scolastiche per dipendenti ed esterni),
* dà il consenso all’associazione della scuola in unioni di enti, per l’espletamento delle mansioni comuni amministrative e di contabilità, nonché di altre mansioni comuni.

(3) Il consiglio d’istituto:

* nomina ed esonera il direttore,
* accoglie il piano didattico annuale e la relazione sulla sua realizzazione,
* esamina le relazioni sulla problematica concernente l’istruzione,
* decide in merito all’introduzione di programmi a standard maggiorato e di altri programmi,
* decide in merito all’associazione della scuola in unioni di istituti, per l’espletamento delle mansioni comuni amministrative e di contabilità, nonché di altre mansioni comuni,
* delibera in merito ai ricorsi concernenti lo status di alunno,
* delibera in merito ai ricorsi concernenti i diritti, gli obblighi e le responsabilità dei lavoratori, derivanti dal rapporto di lavoro,
* delibera in merito ai ricorsi dei genitori concernenti l’attività educativo - istruttiva della scuola,
* accoglie altri atti generali previsti dal presente decreto o da un altro atto generale della scuola,
* propone al fondatore modifiche o ampliamenti dell’attività,
* fornisce al fondatore ed al direttore didattico proposte e pareri in merito a singole questioni,
* indice le elezioni dei rappresentanti dei lavoratori al consiglio d’istituto,
* accoglie il programma di soluzione del problema dei lavoratori in esubero,
* nomina i rappresentanti della scuola ad altre forme associative,
* svolge altre mansioni stabilite dalla legge e da altri atti generali della scuola.

a) Elezioni dei rappresentanti dei lavoratori al consiglio d'istituto

Articolo 18

(1) Il consiglio d’istituto indice le elezioni dei rappresentanti dei lavoratori al consiglio d’istituto al massimo 90 e minimo 60 giorni prima della scadenza del mandato. Le elezioni hanno luogo al più tardi 15 giorni prima della scadenza del mandato del consiglio d’istituto in carica.

(2) Nella delibera sull’indizione delle elezioni vanno determinati la data delle elezioni ed il numero dei membri del consiglio eletti. La delibera sull’indizione delle elezioni deve venir pubblicata nei locali scolastici.

(3) Con la delibera sull’indizione delle elezioni viene nominata la commissione elettorale, composta dal presidente più due membri, e dai rispettivi sostituti. Un membro della commissione elettorale o il suo sostituto non possono essere candidati alla rappresentanza nel consiglio d’istituto e devono avere il diritto elettorale attivo. La commissione elettorale viene nominata per il periodo di 4 anni.

Articolo 19

(1) Hanno il diritto di proporre i candidati a membri del consiglio d’istituto: un gruppo di almeno tre lavoratori della scuola aventi il diritto elettorale attivo, il sindacato di rappresentanza o il comizio dei lavoratori.

(2) Le proposte dei candidati a membri del consiglio d’istituto vanno presentate alla commissione elettorale al più tardi il ventunesimo giorno successivo alla data di indizione delle elezioni. Le proposte, presentate per iscritto, devono essere corredate delle firme di tutti i proponenti, con allegato l’assenso scritto alla candidatura di ciascun candidato.

(3) I candidati a membri del consiglio d’istituto devono avere il diritto elettorale passivo.

Articolo 20

(1) Le votazioni al seggo elettorale procedono sotto la guida della commissione elettorale.

(2) Le elezioni devono essere organizzate in modo da garantire la segretezza del voto. La commissione elettorale può decidere di dare ai lavoratori assenti il giorno delle elezioni la possibilità di votare in anticipo.

(3) Il voto viene espresso personalmente su apposite schede. Ciascun elettore ha diritto ad un voto. La scheda elettorale riporta i nominativi dei candidati secondo l’ordine alfabetico dei loro cognomi e con indicato il numero dei candidati che vengono eletti. Il voto si esprime accerchiando i numeri precedenti i nomi dei candidati prescelti.

(4) Sono ritenute nulle le schede non compilate e le schede da cui non è possibile stabilire la volontà dell’elettore. Sono considerate nulle anche le schede su cui sono stati votati più candidati di quanti ne vengono eletti.

(5) Sono ritenute valide le elezioni alle quali ha partecipato oltre la metà dei lavoratori della scuola con il diritto elettorale attivo.

Articolo 21

(1) Vengono eletti tanti candidati a membri del consiglio d’istituto quanti sono i rappresentanti dei lavoratori al consiglio medesimo. Vengono eletti i candidati con ottenuto il maggior numero dei voti. Qualora di due candidati abbiano ottenuto lo stesso numero di voti si procede al sorteggio.

(2) Viene redatto il verbale sull’operato svolto nei seggi elettorali. La commissione elettorale redige la relazione sull’esito delle elezioni, la quale va pubblicata entro i 5 giorni successivi alla votazione.

b) Cessazione della rappresentanza al consiglio d'istituto

Articolo 22

(1) La rappresentanza di un membro del consiglio d’istituto cessa:

* in seguito alla scadenza del mandato,
* in seguito alla perdita del diritto di essere eletto al consiglio d’istituto,
* se viene richiamato dalla carica,
* se si dimette dalla carica,
* se al membro rappresentante dei lavoratori cessa il rapporto di lavoro presso la scuola,
* in caso di morte.

Articolo 23

(1) Le dimissioni sono ritenute valide dopo che il consiglio d’istituto ha ricevuto la relativa dichiarazione scritta del membro del consiglio medesimo.

Articolo 24

(1) Il procedimento di richiamo dalla carica viene avviato in base alla richiesta scritta di almeno il 10% dei lavoratori della scuola aventi il diritto elettorale attivo oppure, nel caso si tratti di un membro proposto dal sindacato, su richiesta del sindacato.

(2) La richiesta presentata da parte dei lavoratori, deve essere corredata delle firme dei lavoratori proponenti il richiamo.

(3) La richiesta deve indicare le ragioni per il richiamo dalla carica.

(4) La richiesta va presentata alla commissione elettorale, la quale verifica la formale correttezza della richiesta senza giudicarne le ragioni indicate.

(5) Qualora non abbia respinto la richiesta di richiamo dalla carica, la commissione elettorale indice la votazione sul richiamo del rappresentante dei lavoratori al consiglio d’istituto entro i 30 giorni successivi e determina la data della votazione.

(6) Il rappresentante dei lavoratori al consiglio d’istituto viene richiamato in seguito al voto favorevole della maggioranza dei lavoratori della scuola aventi il diritto elettorale attivo al momento della votazione in oggetto.

(7) Per l’attuazione della votazione sul richiamo dalla carica del rappresentante dei lavoratori al consiglio d’istituto vengono applicate in senso conforme le disposizioni di cui al presente Decreto ed alla legge.

Articolo 25

(1) Per l’elezione dei rappresentanti dei lavoratori e la cessazione della rappresentanza al consiglio d’istituto vengono applicate, in merito a questioni non regolate con il presente Decreto, le norme di legge regolanti la partecipazione alla gestione dei lavoratori impiegati presso aziende.

2 Direttore

Articolo 26

(1) Il direttore è la guida pedagogica e l’organo di gestione della scuola.

(2) Il direttore organizza e conduce il lavoro e la gestione della scuola, rappresenta la scuola in giudizio e avverso terzi e risponde della legalità dell’operato della scuola.

(3) Il direttore ha le seguenti attribuzioni:

* organizza, pianifica e conduce il lavoro dell’istituto,
* redige il programma di sviluppo della scuola,
* redige la proposta del piano annuale di lavoro e risponde della sua attuazione,
* risponde dell’attuazione dei diritti e degli obblighi degli alunni,
* conduce il lavoro del collegio dei docenti,
* redige proposte di programmi straordinari,
* promuove la partecipazione dei lavoratori professionali ai corsi di abilitazione e aggiornamento,
* definisce gli insegnanti mentori agli apprendisti,
* assiste all’attività educativo-istruttiva degli insegnanti, segue il loro lavoro e gli fornisce suggerimenti in merito,
* avanza proposte di promozione di titolo degli insegnanti e decide della loro promozione in classi retributive superiori,
* segue il lavoro del servizio di consulenza,
* cura la collaborazione della scuola con i genitori (riunioni di classe, consultazioni e altre forme di collaborazione),
* informa i genitori sull’attività dell’istituto nonché sulle modifiche concernenti i diritti e gli obblighi degli alunni,
* decide in merito ai provvedimenti disciplinari,
* determina la sistematizzazione dei posti di lavoro,
* decide in merito all’assunzione di lavoratori nonché riguardo alla responsabilità disciplinare dei lavoratori,
* cura la collaborazione della scuola con il servizio sanitario scolastico,
* provvede affinché la scuola operi in conformità ai decreti comunali,
* provvede alla preparazione del regolamento e di altri atti della scuola,
* cura la stesura delle informazioni trimestrali sul consumo dei fondi da presentare al fondatore,
* svolge altre mansioni in conformità alle leggi e ad altre norme.

(4) Il direttore ha la facoltà di demandare, con apposita delega scritta, determinate mansioni di propria competenza ad un altro lavoratore della scuola.

Articolo 27

(1) Può essere nominato direttore della scuola il soggetto possedente minimo la qualifica universitaria ed adempiente gli altri requisiti richiesti per gli insegnanti oppure per i lavoratori del servizio di consulenza, alla scuola della quale il soggetto si candida a direttore, che abbia almeno cinque anni di esperienze di lavoro nel settore educativo - istruttivo, che possieda il titolo di insegnante-consigliere o insegnante-consulente, oppure possieda il titolo di insegnante-mentore da almeno cinque anni, ed abbia passato l’esame per direttori.

(2) Può essere nominato direttore anche il candidato che non ha ancora sostenuto l'esame per direttore, avendo però l'obbligo di sostenerlo e passarlo entro un anno dall'inizio del mandato. In caso di mancato adempimento di questo obbligo entro il termine prescritto, il suo mandato cessa per legge.

(3) Il direttore dura in carica cinque anni.

(4) La nomina e l'esonero del direttore competono al consiglio d’istituto.

(5) Prima di adottare la decisione sulla selezione del candidato a preside, il consiglio d’istituto deve acquisire, per tutti i candidati possedenti i requisiti:

* il parere del collegio dei docenti, il quale delibera in merito a voto segreto,
* il parere dell'ente locale, e
* il parere del consiglio dei genitori.

(6) L'ente locale e il consiglio dei genitori hanno il dovere di fornire i rispettivi pareri, debitamente motivati, entro 20 giorni dalla richiesta; in caso contrario il consiglio d'istituto può procedere alla selezione anche senza i pareri in oggetto.

(7) Sulla base di tutti i pareri acquisiti, ovv. scaduto il termine utile di 20 giorni, di cui al sesto comma del presente articolo, il consiglio d'istituto seleziona il candidato a direttore della scuola e presenta la proposta di nomina, debitamente motivata, al ministro competente al fine di acquisire il suo parere. Se il ministro non rilascia il proprio parere entro 30 giorni dalla richiesta, il consiglio d'istituto può deliberare la nomina anche senza il parere in oggetto. Ricevuto il parere del ministro, ovvero scaduto il termine di 30 giorni dalla notifica della relativa richiesta al ministro, il consiglio d'istituto adotta la decisione sulla nomina del direttore, e la comunica tutti i soggetti candidatisi a direttore. Contro la decisione e' possibile ricorrere alla tutela giuridica ai sensi della legge sugli enti.

Articolo 27/a

(1) L'esonero del direttore della scuola compete al consiglio d'istituto.

(2) Previo accoglimento dell'atto di delibera sull'esonero, il consiglio d'istituto deve informare il direttore dei motivi per l'esonero, e dargli la possibilità di dichiararsi in merito. Della proposta di esonero il consiglio d'istituto deve informare il Consiglio del Comune di Isola, il collegio dei docenti ed il consiglio dei genitori.

(3) Il consiglio d'istituto invia la proposta di esonero del direttore, debitamente motivata, al ministro. Se il ministro non fornisce il proprio parere in merito all'esonero del direttore entro 30 giorni dalla richiesta, il consiglio d'istituto può decidere in merito all'esonero anche senza detto parere. Il consiglio d'istituto adotta la decisione sull'esonero con relativo atto di delibera, che notifica al direttore. Contro la decisione del consiglio d'istituto è possibile ricorrere alla tutela giuridica ai sensi della legge sugli enti.

(4) Il consiglio d'istituto non è vincolato dall'obbligo dia acquisire il parere del ministro in merito all'esonero del direttore nel caso in cui il direttore viene esonerato per essersi dimesso di propria volontà. In tal caso il consiglio informa il ministero dell'esonero del direttore.

Articolo 28

(1) Qualora il mandato del direttore cessi prima del termine previsto per la scadenza ovv. qualora nessuno dei candidati venga nominato direttore, il consiglio d’istituto nomina facente funzioni di direttore uno dei lavoratori professionali della scuola oppure uno dei candidati, comunque per un periodo non superiore ad un anno.

(2) Qualora il direttore o il facente funzioni di direttore non vengano nominati entro i 60 giorni successivi alla cessazione del mandato del direttore uscente, il facente funzioni viene nominato dal ministro per l’istruzione e lo sport entro gli 8 giorni successivi.

(3) Alle condizioni di cui ai precedenti commi di questo articolo, lo stesso soggetto può espletare la carica di facente funzioni di direttore al medesimo istituto due volte al massimo.

Articolo 29

(1) Nel caso sussistano ragioni sancite dalla legge a favore della nomina del coadiutore del direttore, il direttore procede alla nomina secondo il modo ed il procedimento stabiliti dalla legge.

Articolo 30

(1) Il direttore e il coadiutore del direttore vengono esonerati secondo le modalità ed il procedimento stabiliti per i direttori degli enti pubblici.

3 Organi professionali

Articolo 31

(1) Sono organi professionali della scuola il collegio dei docenti, il collegio dei docenti di sezione, il capoclasse ed i gruppi di lavoro professionali.

Articolo 32

(1) Il collegio dei docenti si compone dei lavoratori professionali della scuola.

(2) Il collegio dei docenti:

* esamina e delibera questioni professionali concernenti l’attività educativo-istruttiva,
* avanza pareri riguardo al piano annuale di lavoro,
* propone l’introduzione di programmi straordinari ed altri programmi e attività,
* decide in merito al rinnovamento dei programmi educativo-istruttivi ed all’attuazione dei medesimi in conformità alle prescrizioni,
* avanza pareri relativi alla proposta di nomina del direttore e del coadiutore del direttore,
* decide in merito ai provvedimenti educativi,
* svolge altre mansioni in conformità alla legge, al presente Decreto ed al regolamento.

Articolo 33

(1) Il collegio dei docenti di sezione si compone dei docenti che svolgono l’attività educativo-istruttiva in una determinata sezione.

(2) Il collegio dei docenti di sezione:

* esamina i problemi educativo-istruttivi presenti nella sezione,
* redige il programma delle attività per gli alunni dotati e quello per gli alunni con difficoltà di apprendimento,
* decide in merito ai provvedimenti educativi,
* svolge altre mansioni in conformità alla legge.

Articolo 34

(1) Il capoclasse dirige il lavoro del collegio di sezione, analizza i risultati educativi ed il profitto della sezione, provvede alla soluzione dei problemi educativi e di apprendimento dei singoli alunni, collabora con i genitori e con il servizio scolastico di consulenza, decide in merito ai provvedimenti educativi e svolge altre mansioni in conformità alla legge.

Articolo 35

(1) I gruppi di lavoro professionali uniscono gli insegnanti della stessa materia ovv. dello stesso ramo di materie.

(2) I gruppi di lavoro professionali esaminano la problematica concernente la materia ovv. il ramo di materie, unificano i criteri di valutazione, avanzano al collegio dei docenti proposte di miglioramenti da apportare all’attività educativo-istruttiva, vagliano le osservazioni dei genitori e degli alunni ed espletano altri compiti professionali definiti nel piano annuale di lavoro.

4 Consiglio dei genitori

Articolo 36

(1) Per l’attuazione organizzata degli interessi dei genitori viene istituito alla scuola il consiglio dei genitori. Compongono il consiglio dei genitori i rappresentanti dei genitori, uno da ciascuna sezione, eletti dai genitori alle riunioni dei genitori delle singole sezioni. La prima riunione del consiglio dei genitori viene convocata dal direttore.

(2) Il consiglio dei genitori:

1. propone programmi straordinari,
2. da il consenso alle proposte del direttore di introduzione di servizi straordinari,
3. da il consenso alla proposta di programma di sviluppo della scuola ed al piano annuale di lavoro,
4. esprime pareri in merito ai candidati possedenti i requisiti prescritti per il direttore,
5. dibatte le relazioni del direttore concernenti la problematica educativo-istruttiva,
6. vaglia i ricorsi dei genitori concernenti l’attività educativo-istruttiva,
7. elegge i rappresentanti dei genitori al consiglio d’istituto,
8. svolge altre mansioni in conformità alla legge.

5 Servizio di consulenza

Articolo 37

(1) In conformità alle normative ed agli standard la scuola organizza il servizio di consulenza, il quale:

* consiglia gli alunni e i genitori,
* collabora con gli insegnanti e con la direzione della scuola nella pianificazione, l’assistenza e la valutazione dello sviluppo dell’istituto,
* esercita l’attività educativo-istruttiva e di consulenza riguardante la scelta della professione,
* collabora alla stesura ed all’attuazione dei programmi personalizzati per gli alunni con esigenze particolari.

(2) L’attività del servizio di consulenza viene esercitata da psicologi, pedagogisti, assistenti sociali, pedagogisti sociali e specialisti in difettologia.

(3) Nell’esercizio della consulenza concernente la scelta della professione il servizio di consulenza scolastico collabora con l’Istituto repubblicano di collocamento.

6 Biblioteca

Articolo 38

(1) La scuola dispone di una biblioteca.

(2) La biblioteca colleziona il materiale librario, lo elabora, lo custodisce, lo espone e lo da in prestito, svolgendo anche l’attività d’informazione e documentazione come componente dell’attività educativo-istruttiva della scuola.

(3) La biblioteca può formare anche un proprio fondo dei libri di testo.

(4) Per gli alunni che a causa della sfavorevole situazione finanziaria della famiglia non sono in grado di pagare il contributo per la presa in prestito dei libri di testo dal predetto fondo i mezzi vengono assicurati dallo stato in conformità ai criteri stabiliti dal ministro per l’istruzione e lo sport.

V LAVORATORI DELLA SCUOLA

Articolo 39

(1) L’attività di educazione ed istruzione e le altre attività professionali della scuola vengono esercitate da insegnanti , consulenti e bibliotecari, nonché da altri lavoratori professionali che collaborano con i predetti lavoratori nell’esercizio delle mansioni professionali necessarie per il funzionamento indisturbato dell’istituto (nel seguito del testo: lavoratori professionali).

(2) I lavoratori professionali esercitano l’attività educativo-istruttiva in conformità alla legge ed ai programmi pubblicamente validi.

(3) I lavoratori professionali devono avere una buona conoscenza della lingua letteraria slovena, possedere la qualifica professionale stabilita dalla legge e da altre norme e l’esame professionale in conformità alla legge. La padronanza della lingua letteraria slovena viene verificata nel corso dell’esame professionale. La padronanza della lingua letteraria slovena dei docenti non laureatisi alle università viene verificata in occasione del primo impiego in conformità al regolamento. Il ramo della qualifica professionale dei lavoratori e, nei casi previsti per legge, anche il grado d’istruzione vengono stabiliti dal ministro dell’istruzione e lo sport dopo che questi ha acquisito il parere del competente consiglio professionale.

(4) Le mansioni di ordine professionale, amministrativo, tecnico ed altro vengono espletate dai lavoratori stabiliti con la sistemizzazione dei posti di lavoro che abbiano la qualifica professionale prescritta ed un’adeguata conoscenza della lingua slovena.

Articolo 40

(1) La scuola regola tramite un proprio atto generale le questioni concernenti i rapporti di lavoro, la partecipazione dei lavoratori alla gestione e all’attuazione dei diritti sindacali dei lavoratori in conformità alla legge ed al contratto collettivo nonché alla Legge sull’organizzazione ed il finanziamento dell’educazione e dell’istruzione.

(2) I posti di lavoro vacanti per lavoratori professionali e altri vengono notificati in base alla sistemizzazione dei posti di lavoro, la quale viene definita, in conformità alle normative ed agli standard, dal direttore con il consenso dell’amministrazione d’istruzione preposta al territorio in cui la scuola ha sede.

(3) Prima di effettuare la notifica del posto di lavoro vacante la scuola deve ottenere il consenso del ministro dell’istruzione e lo sport.

VI FONTI DI FINANZIAMENTO E MODALITÀ DI REPERIMENTO DEI FONDI PER L'ATTIVITÀ DELLA SCUOLA

Articolo 41

(1) Il fondatore e lo stato garantiscono le condizioni per l’esercizio dell’attività della scuola.

(2) Per l’esercizio dell’attività della scuola il fondatore garantisce alla scuola gli immobili e l’equipaggiamento che la scuola usava per l’esercizio della propria attività fino all’entrata in vigore del presente atto e che risulta nel suo bilancio dello stato patrimoniale relativo all’ultimo anno di gestione.

(3) La scuola gestisce autonomamente i mezzi affidatile in amministrazione, non potendo però alienare il patrimonio immobile o gravarlo di oneri materiali o altri senza il consenso del fondatore.

Articolo 42

(1) La scuola percepisce i fondi per l’esercizio delle proprie attività dal bilancio dello stato, dal bilancio comunale in conformità con la legge e con lo Statuto del Comune di Isola, dai contributi dei genitori, dai mezzi ricavati dalla prestazione di servizi o dalla vendita di prodotti, da donazioni, da sponsorizzazioni e anche da altre fonti.

(2) Compete al fondatore (i.e. al Consiglio comunale) su proposta del preside e del Consiglio dell’ente deliberare in merito alla ripartizione dell’eccedenza corrente delle entrate sulle uscite, ed in merito alla ripartizione delle eccedenze precedenti, non ancora utilizzate, delle entrate sulle uscite.

(3) Il fondatore può adottare la decisione che l’eccedenza delle entrate sulle uscite debba essere versata nel bilancio comunale. Tali mezzi devono essere destinati unicamente al finanziamento dell’esercizio e dello sviluppo delle attività della scuola.

(4) La deliberazione in merito alle modalità di copertura dell’eccedenza delle uscite sulle entrate viene adottata dal fondatore, previo ottenimento dei pareri del preside e del Consiglio dell’ente.

Articolo 43

(1) Per la prestazione di servizi a standard maggiorato la scuola può reperire fondi anche da dotazioni, sponsorizzazioni, contributi dei genitori o altre fonti stabilite per legge.

(2) La scuola ha la facoltà di istituire un fondo scolastico per il finanziamento delle attività di una singola sezione non rientranti nel programma educativo-istruttivo o delle attività non finanziate dai fondi pubblici, oppure per l’acquisto dell’equipaggiamento supplementare, il miglioramento della qualità delle lezioni e sim.

(3) Il fondo di cui al comma precedente può reperire fondi dai contributi dei genitori, da donazioni, da lasciti e da altre fonti.

(4) Organo di gestione del fondo è il consiglio d’amministrazione, composto dal presidente e da altri sei membri di cui almeno tre sono rappresentanti della scuola. Il consiglio d’amministrazione viene nominato dal consiglio dei genitori. I rappresentanti della scuola vengono proposti dal consiglio d’istituto.

(5) Per disciplinare la propria' attività il consiglio d’amministrazione può approvare un apposito regolamento.

VII RESPONSABILITÀ DEL FONDATORE PER GLI OBBLIGHI DELLA SCUOLA

Articolo 44

(1) La responsabilità del fondatore per gli obblighi della scuola è limitata e sussidiaria; il fondatore risponde degli obblighi della scuola fino all’ammontare dei mezzi garantiti alla medesima ai sensi dell’art. 42 di questo Decreto.

VIII CONTROLLO

Articolo 45

(1) L’organo preposto al controllo dell’applicazione delle leggi e di altre prescrizioni e atti disciplinanti l’organizzazione, il finanziamento, l’uso finalizzato dei fondi e l’esercizio dell’attività di educazione ed istruzione e' il servizio di sovrintendenza all’istruzione.

(2) Il controllo della legalità dell’operato della scuola concernente i settori non indicati nel primo comma di questo articolo viene esercitato dalle istituzioni dello sviluppo sociale stabilite dalla legge.

Articolo 46

(1) L’istituzione preposta al controllo del consumo dei fondi pubblici è la Corte dei Conti della Repubblica di Slovenia.

(2) Il controllo della gestione dei beni immobili di proprietà del fondatore è di competenza del fondatore.

IX ATTI GENERALI

Articolo 47

(1) Per questioni non regolate con il presente Decreto o questioni la cui regolamentazione e' prevista tramite normative interne la scuola disciplina la propria organizzazione interna con un apposito regolamento.

(2) Il regolamento viene approvato dal consiglio d’istituto, previa acquisizione del consenso preliminare del consiglio comunale.

(3) La scuola può avere anche altri atti generali disciplinanti altre questioni, se così stabilito dalla legge.

(4) Il regolamento o gli atti generali di cui al secondo comma di questo articolo non devono essere in contrasto con il presente decreto.

Articolo 48

1. Gli atti generali della scuola vengono approvati dal consiglio d’istituto o dal direttore.
2. La delimitazione delle competenze di accoglimento degli atti generali viene definita nel regolamento della scuola.

X DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 49

(1) Il giorno dell’entrata in vigore del presente Decreto cessa di aver effetto il Decreto sulla costituzione dell’istituto pubblico di educazione ed istruzione Scuola elementare Livade (Foglio Annunci Ufficiali del Comune di Isola, nn. 10/93 e 19/94).

Articolo 49/a

(1) Fino all’adempimento delle condizioni per l’esercizio dell’istruzione elementare novennale, di cui alla Legge sull’istruzione elementare, la scuola esercita l’attività di educazione ed istruzione nelle classi dalla prima all’ottava dell’istruzione elementare obbligatoria.

Articolo 50

(1) La scuola ha l’obbligo di armonizzare l’organizzazione del lavoro e gli organi dell’istituto entro i tre mesi successivi all’entrata in vigore del presente Decreto.

Articolo 51

(1) Il mandato del direttore cessa allo scadere del periodo per il quale era stato nominato.

(2) Oltre alle mansioni rientranti nelle sue competenze in base alla legge il direttore ha l’obbligo di provvedere a tutto il necessario per l’armonizzazione dell’organizzazione della scuola e la formazione del consiglio d’istituto ai sensi di questo Decreto entro i tre mesi successivi all’entrata in vigore del Decreto medesimo.

Articolo 52

(1) Il presente Decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel Foglio Annunci Ufficiali del Comune di Isola.

**Il Decreto sulle integrazioni al Decreto sull’istituzione dell’ente pubblico di educazione ed istruzione Scuola elementare Livade – Isola (Bollettino Ufficiale del Comune di Isola n. 13/97; vigente a decorrere dal 18. 07. 1997) contiene la seguente disposizione transitoria e finale:**

Articolo 3

(1) Il presente Decreto viene pubblicato nel bollettino ufficiale del Comune di Isola ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione.

**Il Decreto di modifica e integrazione al Decreto di fondazione dell’ente pubblico di educazione e istruzione Scuola elementare Livade – Isola (Bollettino Ufficiale del Comune di Isola n. 12/98; vigente a decorrere dal 12. 06. 1998) contiene la seguente disposizione transitoria e finale:**

Articolo 2

(1) Il presente Decreto viene pubblicato nel bollettino ufficiale del Comune di Isola e vige a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione.

**Il Decreto di modifica e integrazione del Decreto sull’istituzione dell’ente pubblico di educazione ed istruzione Scuola elementare Livade – Isola (Bollettino Ufficiale del Comune di Isola n. 10/05; vigente a decorrere dal 13. 05. 2005) contiene le seguenti disposizioni transitorie e finali:**

Articolo 5

(1) L’entrata in vigore del presente decreto comporta la cessazione della vigenza dell’Atto di delega del Consiglio comunale per l’esercizio dei diritti di fondatore negli enti pubblici di educazione ed istruzione nel Comune di Isola, n. 316-5/96, datato 27 ottobre 1997.

Articolo 6

(1) Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente Decreto, il Consiglio d'istituto è tenuto ad armonizzare il regolamento della scuola con le disposizioni del presente Decreto e presentarle al Consiglio comunale per l'acquisizione del consenso.

Articolo 7

1. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale del Comune di Isola.

**Il Decreto di modifica e integrazione del Decreto sull’istituzione dell’ente pubblico di educazione ed istruzione Scuola elementare Livade – Isola (Bollettino Ufficiale del Comune di Isola n. 23/07; vigente a decorrere dal 28. 12. 2007) contiene le seguenti disposizioni transitorie e finali:**

Articolo 8

(1) Il consiglio d'istituto in carica, composto di undici membri, il cui mandato il giorno di entrata in vigore del presente decreto risulta convalidato, continua ad operare fino alla scadenza del mandato. In caso di cessazione anticipata del mandato ai membri del consiglio d'istituto – rappresentanti dei lavoratori, per la parte rimanente del mandato non si indicono elezioni per i membri suppletivi del consiglio – rappresentanti dei lavoratori, qualora a detenere il mandato siano rimasti minimo tre membri del consiglio d'istituto – rappresentanti dei lavoratori.

Articolo 9

(1) Entro il termine di sei mesi, il consiglio d'istituto deve provvedere all'armonizzazione del regolamento della scuola con il presente decreto.

Articolo 9

(1) Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale del Comune di Isola. L'applicazione dell'articolo 2° decorre dal 01. 01. 2008.

**Il Decreto di modifica e integrazione del Decreto sull’istituzione dell’ente pubblico di educazione ed istruzione Scuola elementare Livade – Isola (Bollettino Ufficiale del Comune di Isola n. 5/10; vigente a decorrere dal 26. 3. 2010) contiene le seguenti disposizioni transitorie e finali:**

Articolo4

Il consiglio d’istituto ha il dovere di armonizzare la propria composizione con i dettami di questo decreto entro e non oltre il 12. 04. 2010, eleggendo altri due rappresentanti al consiglio d’istituto.

La scadenza del mandato dei membri in carica del consiglio d’istituto, nominati ovv. eletti precedentemente all’entrata in vigore di questo decreto, e dei due membri che saranno eletti in ottemperanza del comma precedente di questo articolo, coincide con la scadenza del mandato del consiglio in carica.

Articolo 5

Entro il termine di 1 mese il consiglio d’istituto ha il dovere di armonizzare il regolamento dell’istituto con i dettami di questo decreto.

Articolo 6

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale del Comune di Isola.

**Il Decreto di modifica e integrazione del Decreto sull’istituzione dell’ente pubblico di educazione ed istruzione Scuola elementare Livade – Isola (Bollettino Ufficiale del Comune di Isola n. 9/17; vigente a decorrere dal 22. 7. 2017) contiene le seguenti disposizioni transitorie e finali:**

Articolo 3

Il presente Decreto entra in vigore il quindicesimo giorno dopo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale del Comune di Isola.

Prot. n.: 600-29/2016

Riferimento: 316-5/96

Data: 8.6.2017

**I l S i n d a c o**

**mag. Igor KOLENC**